

Allegato B)

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Rep. N.

del

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
GIOVANI - COMUNE DI CATTOLICA - PERIODO 01/12/2013
30/11/2014 AD UNA REALTA' REGOLARMENTE
COSTITUITA.

L'anno duemilatredici (2013) il giorno _____ del mese
_____ di nella Sede Comunale di Cattolica, in piazza
Roosevelt, 5

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

- il COMUNE di CATTOLICA (c.f. 00343840401) nella
persona della dott.ssa CLAUDIA MARISEL RUFER -
dirigente del Settore 4 dell'Ente che interviene nel presente atto
ai sensi dell'art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126
del 10.10.1991 come successivamente modificata, domiciliata
per la carica presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt,
5;

e

– _____ (P. IVA _____) con sede
a _____ in via _____ nella
persona di _____ nato/a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____ C.F. _____ il
quale interviene nel presente atto in qualità di legale
rappresentante;

premessi

– che con determinazione dirigenziale n. _____ del
_____ si approvava l'emanazione di un Avviso pubblico
esplorativo presso il Comune di Cattolica per la concessione di un
contributo per la realizzazione del Progetto Giovani- Comune di
Cattolica periodo 01.12.2013 - 30/11/2014 di cui il presente
schema di convenzione (Allegato B) era parte integrante;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Oggetto e modalità di svolgimento

Il Comune di Cattolica assegna a
_____, che accetta, un contributo per la
realizzazione del progetto Giovani presso il Centro Giovani di
Cattolica, attuando un progetto annuale rivolto ai giovani ed
adolescenti del territorio secondo le modalità elencate

nell'elaborato progettuale presentato, assumendosi la piena e completa responsabilità di ordine pedagogico, didattico, organizzativo ed amministrativo di ogni azione, alla luce delle linee di intervento elaborate all'interno del suddetto progetto operativo d'intervento.

ART. 2

Finalità dell'intervento

Il Progetto, il cui obiettivo principale è l'azione nel campo della prevenzione primaria, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità generali:

- promozione: si intende intervenire in modo positivo sulla qualità della vita giovanile, promuovendo cultura, salute e socializzazione;
- prevenzione: si intende intervenire sulle situazioni individuali e/o familiari che possono favorire l'insorgere di situazioni di disagio e/o devianza giovanile.

Nel dettaglio gli obiettivi più specifici che il Progetto si propone di raggiungere sono:

- fornire un ambiente in cui i ragazzi possano trovare ascolto e sostegno;
- aggregare i giovani dando loro spazi alternativi ai luoghi di incontro che possono, a volte, configurarsi come a rischio di disagio e/o devianza;
- favorire la realizzazione di azioni specifiche finalizzate a favorire l'occupabilità giovanile e a favorire la transizione dal mondo della

scuola al mondo del lavoro, attuando percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro tramite tirocini formativi e/o esplorativi;

- ridurre ed interrompere eventuali comportamenti auto-distruttivi attraverso la ricostruzione di nuove relazioni con gli adulti di riferimento (educatori) e l'offerta di opportunità espressive e comunicative dove sperimentare modelli di comportamento diversi da quelli acquisiti;

- realizzare azioni di contrasto al disagio giovanile in particolar modo rivolte ai giovani della generazione G2, promuovendo forme di integrazione per i giovani immigrati, in particolar modo quelli a maggior rischio di emarginazione sociale e di devianza, attraverso l'integrazione con i ragazzi/e italiani;

- educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva;

- promuovere le attività interculturali e la creatività artistica giovanile;

- collaborare con le altre agenzie educative del territorio al fine di ottimizzare gli interventi presenti creando una rete con tutti i Servizi presenti e le varie realtà che, a diverso titolo e livello, operano con i giovani del territorio;

- monitorare sul territorio l'eventuale presenza di situazioni di disagio e/o devianza giovanile, fungendo da osservatorio privilegiato sulle problematiche connesse al mondo giovanile.

ART.3

Sede delle attività

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Cattolica mette a disposizione del soggetto attuatore la porzione di immobile privato destinata a Sala Prove e Centro per attività aggregative giovanili situata a Cattolica in via Del Prete 119 e le relative dotazioni strumentali come da inventario allegato.

In particolare il soggetto attuatore provvederà a garantire presso il Centro Giovani di Cattolica l'attuazione dei seguenti interventi:

- di prevenzione, educazione, formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro rivolti ad adolescenti e giovani anche a rischio di emarginazione sociale o dediti all'uso di sostanze psicotrope;
- ludico, ricreativi e di socializzazione.

ART. 4

Gestione delle attività educative e di laboratorio

Per la gestione delle attività educative rivolte ai giovani il soggetto attuatore destinerà appositamente alcuni pomeriggi e/o sere alla settimana da finalizzare anche allo svolgimento di attività di laboratorio ed a corsi.

Tali attività educative e di laboratorio dovranno essere garantite dal personale del soggetto attuatore presso i locali del Centro Giovani, salvo diversi accordi con il Servizio Politiche

Giovanili del Comune, effettuando di norma un'apertura pomeridiana del Centro pari ad almeno n. 3 pomeriggi alla settimana per n. 3 ore giornaliere, con due educatori in compresenza per n. 10 mesi successivi, con una interruzione del servizio nei mesi di luglio/agosto. In orario pomeridiano verranno svolte attività di socializzazione, comunicative, attività di laboratorio, percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro, attività di aiuto allo studio e/o recupero scolastico, anche rivolte a giovani immigrati, da attuarsi anche in collaborazione e in raccordo con i Centri di formazione professionale e le scuole del territorio.

Dovrà inoltre essere garantita un'apertura serale del Centro per circa n. 3 sere alla settimana con un operatore per almeno n. 10 mesi, sempre prevedendo un'interruzione del servizio durante i mesi di luglio/agosto, per garantire il funzionamento del servizio di Sala Prove per gruppi musicali giovanili e l'organizzazione di feste e/o concerti.

Nell'ambito del progetto dovrà inoltre essere garantita una supervisione d'equipe periodica, tramite il ricorso ad una figura di esperto (psicologo o psicoterapeuta) che dovrà essere anche a disposizione per colloqui individuali con i ragazzi ed i famigliari che eventualmente ne facciano richiesta.

Dovrà inoltre essere prevista la possibilità per gli educatori del Centro Giovani di partecipare a percorsi formativi periodici.

ART. 5

Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà a partire dal 1° dicembre 2013 fino al 30 novembre 2014 e potrà essere rinnovata per n. 1 ulteriore anno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione su domanda del soggetto richiedente, previa adozione di apposito atto deliberativo e salvo le clausole di risoluzione previste all'art. 11.

ART. 6

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo omnnicomprensivo per la realizzazione del progetto Giovani ammonta ad Euro 20.000,00, di cui Euro 12.250,00 quale quota di contribuzione a carico del Comune di Cattolica ed Euro 7.750,00 quale quota di finanziamento regionale (Finanziamenti afferenti al Piano di Zona liquidati dal Comune di Riccione - Comune Capo Distretto).

La liquidazione del contributo avverrà di norma, a conclusione del progetto a seguito della presentazione da parte del soggetto attuatore di una relazione dettagliata sulle azioni svolte che contenga: 1) gli obiettivi conseguiti; 2) il bilancio consuntivo di spesa del progetto; 3) materiale di documentazione e/o giustificativi di spesa ed altro documento utile a dimostrare la completa realizzazione del progetto.

Su richiesta è ammessa l'anticipazione del contributo nella misura massima del 50% dell'importo complessivo. Sono infine

concessi ulteriori anticipazioni, nella misura massima dell'80% del contributo richiesto, sulla base di specifiche e motivate esigenze.

La somma corrisposta in ogni caso non potrà essere superiore alla differenza tra i costi e i ricavi. Qualora non risultino pienamente rispettate le condizioni di erogazione del contributo, lo stesso potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di grave difformità, revocato.

ART.7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato ed integrato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, il soggetto incaricato assume, senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti ritenuti validi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche.

L'Associazione si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e successive modifiche. Copia del

contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa all'Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto, restano valide le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

ART.8

Obblighi e responsabilità del soggetto attuatore

Per l'attuazione ed esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, il soggetto attuatore si impegna ad utilizzare personale qualificato nella qualità e con le modalità indicate e dettagliate nel progetto allegato, munito di idoneo titolo di studio e competenza specifica.

Il soggetto attuatore è altresì tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per i propri associati e non, relativamente ai soggetti frequentanti le attività/o i laboratori proposti presso il Centro, nonché assicurazione per i danni eventualmente arrecati all'immobile durante ed in conseguenza delle attività da esso promosse. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Dlgs n. 81/2008, si precisa che tutte le attività oggetto della presente

convenzione dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dal soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore dovrà inoltre raccordarsi con eventuali altre associazioni che, presso i locali del Centro Giovani, realizzino progetti rivolti ai giovani in collaborazione con il Servizio Politiche Giovanili dell'Ente e concordare con le stesse le modalità di utilizzo degli spazi e le eventuali fasce orarie disponibili.

Sono inoltre a carico del soggetto attuatore le spese per l'allaccio telefonico e il collegamento Internet.

Per quanto riguarda ogni ulteriore e specifico dettaglio relativo alle concrete modalità operative di svolgimento del progetto si fa espressamente rinvio alla scheda progettuale

ART. 9

Obblighi a carico dell'Ente

Sono a carico del Comune di Cattolica tutte le spese di carattere straordinario relative alla sede, le spese per le pulizie dei locali e le spese per i consumi di energia elettrica ed acqua.

ART. 10

Disposizioni in materia di privacy

Per le previsioni delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003), il soggetto attuatore ha il compito di nominare il soggetto titolato al trattamento per conto degli Enti pubblici.

ART. 11

Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione nei casi di seguito elencati:

- a) per gravi inosservanze;
- b) a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- c) per interruzioni non concordate sulle modalità di esecuzione del servizio.

A tal proposito il soggetto attuatore si impegna affinché la gestione del servizio di cui trattasi sia svolto con continuità per il periodo concordato ed a dare immediata comunicazione al Comune circa eventuali cambiamenti e/o interruzioni rispetto a quanto concordato.

ART. 12

Disposizione finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ove necessarie, sono a carico del soggetto attuatore.

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del

26.4.1986. Per tutto quanto non considerato dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti ed in mancanza agli usi locali.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI CATTOLICA

PER _____